



**COMUNE DI VENTICANO**

**Provincia di Avellino**

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA SULLA**

**TASSA DEI RIFIUTI (TARI)**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale**

**nr. 17 del 03 SETTEMBRE 2020 e**

**modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/06/2021**

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Agevolazioni per avvio al recupero o riciclo di rifiuti urbani
- Art. 5. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Determinazione della tariffa del tributo
- Art. 8. Istituzioni scolastiche statali
- Art. 9. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 10. Piano Finanziario (pag.189-191 delibera Arera)
- Art. 11. Articolazione della tariffa
- Art. 12. Periodo di applicazione del tributo
- Art. 13. Tariffe per le utenze domestiche
- Art. 14. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 15. Tariffe per le utenze non domestiche
- Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 17. Mancato svolgimento del servizio
- Art. 18. Agevolazioni particolari
- Art. 19. Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
- Art. 20. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 21. Esenzioni ed altre agevolazioni
- Art. 22. Cumulo di riduzioni
- Art. 23. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni
- Art. 24. Tributo giornaliero
- Art. 25. Tributo provinciale
- Art. 26. Tributo Arera
- Art. 27. Riscossione
- Art. 28. Dichiarazione tari
- Art. 29. Rimborsi e compensazione
- Art. 30. Funzionario Responsabile
- Art. 31. Verifiche ed accertamenti
- Art. 32. Sanzioni ed interessi
- Art. 33. Accertamento con adesione
- Art. 34. Riscossione coattiva
- Art. 35. Importi minimi

- Art. 36. Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
- Art. 37. Trattamento dei dati personali
- Art. 38. Norme di contrasto all'evasione dei tributi locali
- Art. 39. Misure di contrasto all'evasione
- Art. 40. Modalità di verifica
- Art. 41. Procedure di verifica per le nuove attività
- Art. 42. Procedure di verifica per le attività già autorizzate
- Art. 43. Norme di rinvio
- Art. 44. Entrata in vigore e norme finali

## ART. 1

### OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, prevista dall'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo del 15/12/1997, n. 446.
3. La TARI qui disciplinata ha natura tributaria.
4. Per quanto non previsto dal presente, si applicano le disposizioni di legge vigenti

## ART. 2

### PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, la relativa dichiarazione, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
  - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

	<b>Tipologia di attività</b>	<b>% le di abbattimento</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	40
2	Campeggi,	20
3	Distributori carburanti, impianti sportivi	60
4	Esposizioni, autosaloni	40
5	Alberghi con ristorante	20
6	Alberghi senza ristorante	20
7	Uffici, agenzie, studi professionali	20
8	Banche ed istituti di credito,	20
9	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	30
10	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	30
11	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	60
12	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, officine meccaniche	70
13	Attività industriali con capannoni di produzione	70
14	Attività artigianali di produzione beni specifici	60
15	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	20
16	Bar, caffè, pasticceria	20
17	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20
18	Plurilicenze alimentari e/o miste	20
19	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	20
20	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	30
21	Attività industriali con capannoni di produzione-Officine Meccaniche	70
22	Attività artigianali di produzione beni specifici-officine meccaniche	60
23	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto, locali per depositi	30
24	Esposizioni, autosaloni, locali per depositi	30
25	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, locali deposito	60
26	Attività industriali con capannoni di produzione-Locali depositi	70
27	Attività artigianali di produzione beni specifici-Locali per deposito	60

- b) la porzione di superficie<sup>1</sup> dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- i) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- j) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- k) i locali adibiti a ripostigli, solai, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,20 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno *due* lati verso l'esterno;
- l) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da

---

<sup>1</sup> Si precisa che l'art.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive". Il concetto di porzione o di "parte di aree" è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.

idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge

### **ART. 3**

#### **GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo del 3/04/2006, n. 152, dal "Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti", nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
  - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero o riciclo e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
    - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
    - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
    - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
  - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
  - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero o riciclo, compresa la

- cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
  - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
  - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
  - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero o riciclo attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero o riciclo di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
  - k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
  - l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
  - m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
  - n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
  - o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
  - p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
  - q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
  - r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere

ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero o riciclo e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero o riciclo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- y) «smaltimento», qualsiasi operazione diversa dal recupero o riciclo anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero o riciclo di sostanze o energia.

Per ogni altra definizione non espressamente qui richiamata si fa rinvio all'art. 183 del D.lgs n. 152/2006.

#### ART. 4

##### AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO O RICICLO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero o a riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero o al riciclo** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di recupero o riciclo autonomo e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico può essere effettuata per un periodo di anno in anno.

## ART. 5

### **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero o al riciclo al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'ufficio Tributi utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno<sup>2</sup>, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento<sup>3</sup>, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico<sup>4</sup>.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

---

<sup>2</sup> I Comuni possono deliberare in via regolamentare una scadenza più ampia rispetto a quella ordinaria, per le comunicazioni relative alle annualità successive al 2021. Si ritiene, invece, che il termine fissato dalla legge non possa essere ridotto, poiché ciò restringerebbe l'esercizio della facoltà delle UND di ricorrere al mercato.

<sup>3</sup> Il modello dovrà essere predisposto da ciascun Comune e contenere gli elementi indicati nel presente comma.

<sup>4</sup> Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che «10. *Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale*». Alla luce della lettera della legge, in caso di omissione della comunicazione, si dovrebbe desumere che l'impresa sarà obbligata ad avvalersi del gestore pubblico per almeno 5 anni. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa regolamentare anche diversamente prevedendo un periodo più breve, e compatibile con l'organizzazione del servizio pubblico, come meglio esplicitato nell'Introduzione al presente schema di modifiche regolamentari.

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune riportato in Allegato al presente regolamento, da presentare tramite PEC al Comune, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero o a riciclo nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando i relativi FIR da parte del soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte<sup>5</sup>. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## **ART. 6**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera, pertanto, soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare. Anche in caso di decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati in solido;
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione,

---

<sup>5</sup> Si ritiene utile in questo contesto, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei Comuni in tema di controlli dei quantitativi prodotti, richiedere alle UND una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ART. 7**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati nella deliberazione ARERA n. 442 /2019 che, ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Il nuovo metodo innova rispetto al metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 10. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge del 27/12/2006 n. 296, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge del 27/12/2006 n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## **ART. 8**

### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33 bis del Decreto Legge del 31/12/2007, n. 248, convertito dalla Legge del 28/02/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

## **ART. 9**

### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del

servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 11 "Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche" del Decreto Legislativo del 13/01/2003, n. 36.

Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/1999, n. 158 e delle deliberazioni ARERA.

Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

A decorrere dall'anno 2018 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al successivo art. 10.

L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

## **ART. 10**

### **PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge del 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto annualmente dai soggetti gestori del servizio, secondo quanto previsto dal MTR ( Metodo Tariffario Rifiuti) e trasmesso all'Ente territorialmente competente" per la relativa validazione, prima che venga trasmesso al Comune, per la definitiva approvazione in Consiglio comunale a norma delle disposizioni vigenti, prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del PEF. L'ente territorialmente competente ( ATO o se non costituito o non operativo la Regione) assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a) il programma degli investimenti necessari;
  - b) il piano finanziario degli investimenti;
  - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
  - a) il modello gestionale ed organizzativo;
  - b) i livelli di qualità del servizio;

- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dal Consiglio Comunale.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

## **ART. 11**

### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da:
  - a) una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
  - b) una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/1999, n. 158.

## **ART. 12**

### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di acquisizione al protocollo comunale dell'istanza, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettivo termine. In quest'ultima ipotesi la comunicazione avrà comunque validità a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta materialmente la cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art.30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvo prova contraria.

## **ART. 13**

### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## **ART. 14**

### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Le utenze domestiche, da intendersi quali unità e locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, ai fini della determinazione degli occupanti sono ulteriormente divise in:

- a) domestiche residenti, comprendenti quelle condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica. Il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

Gli studenti universitari regolarmente iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Venticano che dimostrano l'iscrizione ad un corso universitario fuori provincia e con regolare contratto di fitto vengono esclusi dal conteggio del nucleo familiare previa regolare richiesta da presentare annualmente.

Nel caso di possesso di abitazioni, da parte di nuclei residenti, oltre la prima, fornite di utenze e/o suppellettili il numero degli occupanti da considerare sarà sempre quello risultante in anagrafe e ripetuto per ogni abitazione.

- b) domestiche non residenti comprendenti quelle occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero (AIRE), o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (enti, associazioni, persone giuridiche ...), si assume come numero degli occupanti la tariffa tre componenti.

2. Per le utenze domestiche le superfici afferenti cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che siano pertinenze di abitazioni, al fine di determinare la superficie tassabile e la relativa classe di appartenenza in ordine al numero degli occupanti che la conducono, si aggiungono a quelle dell'abitazione di riferimento.

3. Per le utenze domestiche nelle quali sono presenti superfici destinate a studi professionali e attività produttive e/o commerciali in genere, si fa riferimento al codice ATECO corrispondente limitatamente alla parte destinata allo svolgimento dell'attività, dimostrando le stesse con apposita planimetria.

4. Le cantine, le autorimesse e simili, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune, si considerano invece utenze non domestiche se condotte da persona giuridica.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al sorgere dell'obbligazione tributaria, ovvero alla data effettiva delle successive variazioni del nucleo stesso.

## **ART. 15**

### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria.

## **ART. 16**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegata "Tabella"
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegata "Tabella" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La categoria tariffaria principale applicabile ad ogni utenza è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche qualora le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino...).
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Alle aree scoperte operative si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza.

## **ART. 17**

### **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

## **ART. 18**

### **AGEVOLAZIONI PARTICOLARI**

Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso.

Le riduzioni sono applicate di norma a conguaglio, anche tramite la compensazione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

La riduzione è concessa su domanda dell'interessato, a pena di decadenza, a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. Allorché queste vengono a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge;

Nella Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano Finanziario TARI e relative Tariffe viene stabilita l'attivazione della riduzione di cui al comma 1;

Per la fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, stante l'eccezionalità della stessa, non si applica l'art. 22 del presente regolamento. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto.

## **ART. 19**

### **RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da soggetti residenti, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da soggetti non residenti: riduzione del 30%;

- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
  - d) in alcune zone rurali in cui a causa delle particolari condizioni morfologiche del territorio non è possibile svolgere in tutto e/o in parte il servizio di raccolta è prevista una riduzione del 40%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano, previa presentazione di idonea documentazione da parte dell'interessato, entro il 01 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo attestazioni di pagamento delle utenze attive dell'immobile di cui trattasi ( utenza elettrica, idrica e gas).
  3. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica in area urbana, tramite apposita compostiera in area pertinenziale; e per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica in zona agricola che oltre all'utilizzo della compostiera praticano il compostaggio della frazione organica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, comunque nell'ambito del raggio di 1,5 km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, comunque pertinenziale, è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. Suddetta istanza, cui seguirà apposita convenzione, sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

### **ART. 20**

#### **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La suddetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

### **ART. 21**

#### **ESENZIONI ED ALTRE AGEVOLAZIONI**

1. Sono esenti dal tributo, oltre i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) le superfici di edifici e loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
- b) i locali e le aree adibite a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

## **ART. 22**

### **CUMULO DI RIDUZIONI**

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne solo di una, scelta tra quelle più favorevoli.

## **ART. 23**

### **FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 22 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge del 27/12/2013, n. 147.

## **ART.24**

### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. Per le occupazioni poste in essere in occasione del mercato comunale, la misura tariffaria applicabile è determinata rapportando la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività a 52/365 e applicando il coefficiente di aumento del 100%.
7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio entrate tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **ART. 25**

### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo del 30/12/1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa rifiuti e riscosso secondo le vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 26**

### **TRIBUTO ARERA**

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo ARERA in base alle deliberazioni annuali.

## **ART. 27**

### **RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo del 09/07/1997, n. 241 oppure attraverso altre modalità che l'ente vorrà adottare es. pago PA .
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge del 27/07/2000, n. 212 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, con scadenze da definirsi da parte della Giunta Comunale, o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, della Legge del 27/12/2006, n. 296.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a 10,00 euro. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni del tributo in corso d'anno, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un provvedimento, contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto ai sensi del comma precedente, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, con irrogazione delle

sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge del 27/12/2013, n. 147, e l'applicazione degli interessi di mora.

## **ART. 28**

### **DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
4. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente, a mezzo posta, o a mezzo PEC([protocollo@pec.comune.venticano.av.it](mailto:protocollo@pec.comune.venticano.av.it)). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta fa fede la data di ricezione del protocollo comunale, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio a mezzo posta o alla data di spedizione per PEC([protocollo@pec.comune.venticano.av.it](mailto:protocollo@pec.comune.venticano.av.it)).
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dal detentore a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
7. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
  - b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

8. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
9. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta anche nell'ipotesi di invio a mezzo PEC(protocollo@pec.comune.venticano.av.it).
10. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa e se presentata nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o di recupero d'ufficio a partire però dall'anno successivo a quello della variazione/cessazione.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

## **ART. 29**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. E' ammessa la compensazione per le somme da rimborsare a condizione che il credito tributario che si intende utilizzare per la compensazione sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione è tenuto a comunicare all'ufficio entrate dell'Ente tale volontà, specificando i crediti e i debiti che intende compensare per estinguere la propria obbligazione tributaria.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale, secondo il criterio dettato dall'art. 1, comma 165, della Legge del 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente Regolamento.

## **ART. 30**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge del 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta Comunale può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

## **ART. 31**

### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato appartenente all'ufficio entrate, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
  - a) degli accertatori di cui all'art. 1, commi 179-182, della Legge del 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
  - b) del proprio personale dipendente;
  - c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il medesimo può stipulare apposite convenzioni;
  - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire idoneo documento di riconoscimento.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio entrate, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
  - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo non meno dell'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge del 27/12/2013, n. 147.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o

l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge del 27/12/2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.

6. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
8. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 31/12/1992, n. 546, e successive modificazioni.

## **ART. 32**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo del 18/12/1997, n. 472. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo del 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
5. Gli interessi di mora e rateazione sono computati nella misura del vigente tasso legale aumentati di due punti percentuali.

## **ART. 33**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Ai sensi dell'art. 50 della Legge del 27/12/1997, n. 449, si applica se possibile l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo del 19/06/1997, n. 218.

## **ART. 34**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

## **ART. 35**

### **IMPORTI MINIMI**

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore a euro 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **ART. 36**

### **DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, e se trattasi di entrate arretrate, comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime sulla base del seguente prospetto:

a) fino ad €100,00 nessuna rateizzazione

b) da € 100,01 a salire fino ad un massimo di settantadue rate di cui rata minima € 100,00.

2. Il versamento della prima rata deve essere contestuale alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione della rateizzazione; sulle rate sono dovuti gli interessi al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno.

3. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente di due rate, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e l'intero ammontare dovuto è riscuotibile in unica soluzione a mezzo riscossione coattiva previo ricalcolo degli interessi dovuti.

## **ART. 37**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196 e s.m..i.

## **ART. 38**

### **NORME DI CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI**

Oggetto del presente articolo e dei successivi è l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione dei tributi locali Recate dall'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle entrate relative alla Tassa sui rifiuti anche qualora la gestione del tributo sia stata conferita ad altri enti o affidata ad altri soggetti privati.

Le misure di contrasto all'evasione della Tassa sui rifiuti, di cui ai successivi articoli, si applicano a coloro per i quali l'ufficio tributi del Comune attesti la situazione di irregolarità tributaria per gli anni pregressi.

L'irregolarità tributaria si verifica ogni qualvolta il contribuente, in relazione alle entrate di cui al comma 1, abbia un debito derivante da omissione o infedeltà dichiarativa o da omissione, anche parziale, di versamento, per il quale l'ufficio tributi o il soggetto affidatario abbia già emesso apposito avviso di accertamento o sollecito o semplicemente

l'avviso bonario ai sensi dell'art. 1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle specifiche leggi d'imposta.

Qualora l'atto di accertamento, il sollecito o semplicemente l'avviso bonario sia stato oggetto di sospensione amministrativa o giurisdizionale o sia stato oggetto di apposito piano di rateizzazione regolarmente onorato, non si applicano le misure di contrasto all'evasione di cui ai successivi articoli.

## **ART. 39**

### **MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE**

1. Ai soggetti che producono istanza, segnalazione, comunicazione o qualsiasi altro tipo di documento, al Comune di Venticano per esercitare attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria relativamente alla tassa rifiuti non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.

2. Nel caso in cui la situazione di irregolarità tributaria sia successiva al provvedimento autorizzativo o a qualsiasi documento abilitativo, l'ufficio comunale competente comunica l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, l'ufficio provvede a comunicare al titolare il provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo di novanta giorni, o comunque sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.

Qualora il destinatario non regolarizzi la propria posizione tributaria entro il predetto termine di novanta giorni dal ricevimento, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

4. I contribuenti in situazione di irregolarità tributaria potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria ottemperando alle obbligazioni tributarie nelle forme previste dalla legge e dai vigenti regolamenti comunali di disciplina delle entrate tributarie e dello specifico tributo.

## **ART. 40**

### **MODALITA' DI VERIFICA**

1. L'ufficio tributi svolge la funzione di ufficio di riferimento per l'attestazione di irregolarità tributaria tarsu/tari.

2. Per gli importi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web dell'Agenzia delle entrate riscossioni.

3. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

4. Nel caso di attività svolta da persona giuridica, la verifica di regolarità tributaria è effettuata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica.

## **ART. 41**

### **PROCEDURE DI VERIFICA PER LE NUOVE ATTIVITA'**

1. Prima di procedere al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.
2. Qualora, a seguito della richiesta di cui al comma precedente, l'ufficio tributi rilevi una situazione di irregolarità tributaria in capo all'istante, attesta l'irregolarità tributaria e la trasmette all'ufficio preposto.
3. Le attività di verifica sulla regolarità tributaria si devono concludere con la trasmissione dell'attestazione all'ufficio preposto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, decorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria. L'ufficio tributi può comunicare all'ufficio preposto, entro il termine predetto, di aver avviato l'attività di accertamento. In tal caso il termine di conclusione del procedimento di verifica si intende sospeso per un massimo di 15 giorni.
4. L'ufficio preposto, in caso di attestazione di irregolarità tributaria, comunica all'istante il diniego all'emissione del titolo ed invita a regolarizzare la propria posizione tributaria ai sensi dei precedenti articoli.

## **ART. 42**

### **PROCEDURE DI VERIFICA PER LE ATTIVITA' GIA' AUTORIZZATE**

1. Gli uffici preposti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi ed alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, predispongono appositi elenchi dei soggetti su cui effettuare le verifiche di regolarità tributaria e li trasmettono, con cadenza trimestrale, all'ufficio tributi del comune.
2. L'ufficio tributi del comune procede ad effettuare le verifiche sulla regolarità tributaria delle posizioni trasmesse e ne comunica gli esiti all'ufficio preposto. Le suddette verifiche vengono completate, di norma, entro i 60 giorni successivi alla ricezione.
3. L'ufficio preposto, in caso di attestazione di irregolarità tributaria, avvia il procedimento di cui ai precedenti articoli.

## **ART. 43**

### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 4.

## **ART. 44**

### **ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente Regolamento TARI approvato con delibera C.C. n. 17 del 3 settembre 2020 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente regolamento IUC approvato con delibera n. 23 del 16.05.2014, abrogato dalla Legge di stabilità 2020 art. 1 comma

738, legge 27 dicembre 2019 n. 160 (pubblicata in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, supplemento ordinario n. 45/L).

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti.
4. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e rimborso dei tributi relativi alle annualità pregresse entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

## ALLEGATO “Tabella” Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori, carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercati genere alimentari
30	Discoteche, night club

**Modulo di dichiarazione**

(NOTA BENE: L'eventuale opzione per l'avvio al recupero/riciclo tramite gestore privato dei rifiuti prodotti nell'anno \_\_\_\_\_ è da trasmettere al COMUNE entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022)

**AI COMUNE DI VENTICANO (AV)**

PEC: protocollo@pec.comune.venticano.av.it

**DICHIARAZIONE PER UTENZA NON DOMESTICA CHE INTENDE AVVALERSI DI UN  
GESTORE PRIVATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO,  
RECUPERO E RICICLO DEI RIFIUTI**

Il sottoscritto:

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA NASCITA \_\_\_\_\_

RESIDENTE A \_\_\_\_\_ IN VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

IN QUALITA' DI:

TITOLARE

RAPPRESENTANTE LEGALE

AMMINISTRATORE

DELLA **DITTA/SOCIETA'**

P.IVA \_\_\_\_\_ COD. FISCALE (se diverso) \_\_\_\_\_

CON SEDE LEGALE IN VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

CITTA' \_\_\_\_\_

CON UTENZA (se indirizzo diverso dalla sede legale) IN VIA \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ CITTA' \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

Cod. ATECO principale \_\_\_\_\_

sotto la sua personale responsabilità

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, ai fini della gestione dei rifiuti prodotti e dell'applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti) nel ANNO \_\_\_\_\_

### DICHIARA

Relativamente ai seguenti immobili ubicati nel territorio comunale:

DESTINAZIONE LOCALE (ufficio/magazzino, area produttiva, ecc)	DATI CATASTALI (fg./num/sub)	Superficie calpestabile tassata (produttiva di rifiuti urbani) mq	Superficie calpestabile esente (produttiva di rifiuti speciali) mq

- **che TUTTI i rifiuti urbani prodotti, meglio elencati nella tabella seguente, verranno avviati al recupero mediante soggetti autorizzati sotto indicati, con i quali è stato stipulato apposito contratto**

FRAZIONE	RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI	COD CER	SOGETTO AUTORIZZATO
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	
	Rifiuti biodegradabili	200201	
	Rifiuti dei mercati	200302	
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101	
	Carta e cartone	200101	
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102	
	Plastica	200139	
LEGNO	Imballaggi in legno	150103	
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	200138	
METALLO	Imballaggi metallici	150104	
	Metallo	200140	
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105	
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106	
VETRO	Imballaggi in vetro	150107	
	Vetro	200102	
TESSILE	Imballaggi in materiale tessile	150109	
	Abbigliamento	200110	
	Prodotti tessili	200111	
TONER	Toner stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318	
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307	
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128	
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli della voce 200129	200130	
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203	
RIFIUTI URBANI INDIFFER.	Rifiuti urbani indifferenziati	200301	

- di impegnarsi a trasmettere entro il 28 FEBBRAIO di ogni anno copia della documentazione(FIR) attestante i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero o a riciclo con i soggetti sopra indicati.
- Copia documento di identità in corso di validità.

DATA

---

FIRMA

---

**Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)**

Il Comune di Venticano con sede in Venticano alla piazza Aquilino Verardon. 7, indirizzo posta elettronica certificata (PEC) [protocollo@pec.comune.venticano.av.it](mailto:protocollo@pec.comune.venticano.av.it) tel. 0825965033, nella sua qualità di **Titolare del trattamento dei dati**, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, **esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente**, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopra indicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

**Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.**

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nella presente modulistica.

L'interessato al trattamento dei dati

Data e firma

---